



## **DISCIPLINARE DI GARA**

# **NUOVO SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

**CIG B506EE566F**

## Premessa

Con Determina n. 116 del 27/12/2024 prot. CSEA n. Reg. Int. 2024-0000823, successiva alla delibera n. 72/2024/DAF del 25.03.2024 del Comitato di gestione di approvazione del Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024/2026, così come aggiornato con successiva delibera n. 260/2024/DAF del 26.09.2024, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) ha avviato la procedura per l'affidamento del nuovo sistema di protocollazione e gestione documentale della CSEA medesima.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito, anche Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma") accessibile all'indirizzo: <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/>.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma - codice NUTS: ITI43

**CIG:** B506EE566F

**CUI:** F80198650584202400001

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Avv. Alessandra Le Pera.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura in oggetto, con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento del servizio.

Ai sensi degli artt. 27 e 84 del Codice, al fine di rispettare la pubblicità legale della presente procedura, il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27/12/2024 e pubblicato in data 31/12/2024, numero GU S: 253/2024, numero di pubblicazione dell'avviso 801435-2024.

## 1 Piattaforma telematica

### 1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito anche "Codice dei Contratti Pubblici" o "Codice"), la presente procedura viene condotta esclusivamente mediante l'ausilio della piattaforma "Portale Appalti" (di seguito anche "Piattaforma" o "Portale") raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/>.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification

Authentication and Signature), del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D. Lgs. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e delle Linee guida dell'AgID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore Economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore Economico, derivanti da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati

dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore Economico in maniera non conforme al presente Disciplinare di gara e a quanto previsto nel Documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", presente nella sezione "Accesso area riservata".

La presentazione da parte dell'Operatore Economico di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'“Offerta”, è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore stesso. Egli si assume pertanto qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CSEA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti, In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero,

del caso, di disporre la prosecuzione della gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <https://www.csea.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioniaggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori/atti-relativi-alle-singole-procedure-di-affidamento/gare-a-proceduraaperta-di-rilevanza-comunitaria/>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'Operatore Economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

In particolare, l'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base all'orario della Piattaforma.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'Operatore Economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ai fini della presentazione della "Offerta" gli Operatori Economici dovranno:

- accedere e registrarsi alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'Operatore Economico. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/>, attivando la funzione "Registrati" seguendo le istruzioni fornite all'interno del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata". Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione. La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da suo procuratore o altro soggetto delegato. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di

Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'Operatore Economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione della "Offerta", dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile al Concorrente medesimo; ogni azione inerente all'account sulla Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato;

- accedere al Portale Appalti (con le credenziali ottenute con le modalità sopra indicate) e individuare la procedura di affidamento di interesse all'interno della sezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e procedure in corso", scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare su "Visualizza scheda" e seguire le indicazioni della Piattaforma;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida alla presentazione di un'offerta telematica" (disponibile sulla Piattaforma nella sezione "ISTRUZIONI E MANUALI").

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nella "Guida alla presentazione di un'offerta telematica", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Portale o le comunicazioni attraverso la Piattaforma.

Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare di gara, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla Piattaforma, nelle pagine relative alla presente procedura <http://appalti.csea.it>.

## 1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni Operatore Economico deve, a propria cura, spesa e responsabilità:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione Internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; in particolare la postazione di lavoro dovrà essere dotata dei requisiti minimi reperibili nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'area riservata del Portale Appalti", disponibile sul Portale Appalti, sezione Informazioni, accesso area riservata;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'Operatore Economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento si prega di contattare CSEA al seguente indirizzo [appalti@pec.csea.it](mailto:appalti@pec.csea.it).

## 2 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) (il presente) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico d'appalto;
- 4) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- 5) Ulteriori dichiarazioni a corredo della documentazione di gara (Allegato 2);
- 6) Schema di contratto (Allegato 3);
- 7) Patto di integrità (Allegato 4).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.csea.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-entiaggiudicatori/atti-relativi-alle-singole-procedure-di-affidamento/gare-a-procedura-aperta-di-rilevanza-comunitaria/> oltre che sulla Piattaforma <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/>.

### 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale Appalti", previa registrazione alla stessa, utilizzando l'apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento. Solo in caso di indisponibilità

della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [info@pec.csea.it](mailto:info@pec.csea.it).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/> accedendo alla scheda di dettaglio della procedura e sul sito istituzionale della CSEA nella sezione "Amministrazione trasparente" <https://www.csea.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delleamministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-entiaggiudicatori/atti-relativi-alle-singole-procedure-di-affidamento/gare-a-procedura-aperta-di-rilevanza-comunitaria/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ed in particolare non sono ammessi chiarimenti telefonici

## 2.3 Comunicazioni

L'operatore economico, con la presentazione dell'Offerta, elegge domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente Disciplinare, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, solo nel caso di indisponibilità della Piattaforma, la CSEA invierà le comunicazioni inerenti la procedura di gara a mezzo PEC.

Gli operatori sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Tale indicazione dell'indirizzo PEC verrà resa dal concorrente in fase di registrazione alla piattaforma telematica secondo le indicazioni contenute nel documento "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti*", scaricabile direttamente dalla piattaforma telematica cliccando su "*Accesso ad Area Riservata*", tenendo conto che, in caso di operatore economico con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporanei di imprese, consorzi ordinari, ecc.), sarà sufficiente la registrazione dell'operatore economico che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la CSEA e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CSEA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In particolare, la modifica all'indirizzo PEC dovrà essere aggiornata anche sui dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti”*.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

La gara ha ad oggetto il Servizio di protocollazione e gestione documentale della CSEA.

L'appalto è costituito da un unico lotto. Il servizio, infatti, non può essere scomposto in più lotti funzionali o prestazionali, poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio e dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

*Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto*

Descrizione servizi	CPV	Importo
Servizio di protocollazione e gestione documentale della CSEA	48517000-5	Euro 600.000,00 Iva esclusa

L'importo a base di gara è pari ad **€ 600.000,00 (seicentomila/00, euro)** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, che costituirà l'importo massimo contrattuale e, pertanto, il limite massimo di spesa.

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, non viene stimato il costo della manodopera e non è richiesta l'indicazione, in sede di offerta economica, dei costi della manodopera e costi della sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0.

### 3.1 Durata

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni di cui al successivo capitolo 3.3, è pari a **36 (trentasei) mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto si estinguerà alla scadenza senza nessun obbligo di preventiva comunicazione.

### 3.2 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici indicati dall'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

### 3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

La CSEA, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è compreso nel valore massimo stimato per l'appalto, pari ad € 600.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.

La CSEA, in casi eccezionali, si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso di esecuzione, nella misura di 6 (sei) mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, così come previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## 4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice agli artt. 94 e 95, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

**Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.**

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente capitolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente capitolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (**c.d. self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2022 adottato da ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, costituiscono causa di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (Allegato 4) e il mancato rispetto dello stesso.

Sono esclusi gli operatori economici che non indicano nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice dei contratti pubblici.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 4) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2022 adottato da ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 83-bis comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti, di cui all'art. 100 del Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

## 6.1 Requisiti di idoneità professionale

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in possesso di:

**a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

**b) iscrizione all'Elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ai sensi delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e del Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici, di cui alla Determinazione AgID 445/2021.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

**a) Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 1.200.000,00 IVA esclusa.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

**a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 3 servizi analoghi** a quello oggetto del presente appalto, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, presso enti pubblici e privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

**b) Possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 (Sistemi di gestione per la qualità) e UNI EN/IEC 27001 (Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni) in corso di validità.**

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO/IEC 27001.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

### 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

**a) Il requisito relativo all'iscrizione** nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara, di cui al **capitolo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), di cui al **capitolo 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dall'esecutore del servizio di conservazione documentale a norma.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **capitolo 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **capitolo 6.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- b) Il requisito relativo al possesso delle **certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO/IEC 27001, di cui al capitolo 6.3 lett. b)**, deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo al fine di garantire nel complesso delle attività, oggetto del servizio, la qualità gestionale e la sicurezza informatica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara, **di cui al capitolo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione all'Elenco dei conservatori attivi accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), di cui al **capitolo 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio esecutore del servizio di conservazione documentale a norma.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. Avalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **capitolo 6** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al capitolo **6.1 lett. b)** solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal capitolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui dal capitolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. **Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.**

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni di cui al Capitolo 3 del Capitolato, rubricato "Funzioni ordinarie del sistema documentale e di protocollazione", al fine di garantire che l'affidatario medesimo possieda le relative competenze essenziali per il corretto ed efficiente svolgimento integrato di tutti i servizi di cui al suddetto Capitolo.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 12.000,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, presso il conto BANCO BPM SPA (BPM), Conto corrente n. 000000002417, Codice IBAN IT81X0503411701000000002417.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) Riduzione del 10% in caso di possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni conformi alle norme europee della serie UNI/PdR 125.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

**Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile** - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## 11. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 07/02/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al capitolo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file. la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 70 MB. La Piattaforma accetta esclusivamente file in formato .pdf e firmati digitalmente.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla piattaforma, che si conclude con la selezione dell'apposita funzione di "Conferma e Invia Offerta" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'invito.

### 11.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 del presente Disciplinare, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sulla piattaforma, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**, consistente negli atti di cui al successivo capitolo 14;

B – **Offerta tecnica**, consistente negli atti di cui al successivo capitolo 15;

C – **Offerta economica**, consistente negli atti di cui al successivo capitolo 16.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

**Si raccomanda di non indicare o comunque di fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta

economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale Documentazione Amministrativa o Offerta Economica di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale Offerta Tecnica, ovvero il caricamento per errore nella busta digitale Documentazione Amministrativa o Offerta Tecnica dell'offerta economica da inserire nella busta digitale Offerta Economica, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

**L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 12. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine **non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni.

**I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

### 13. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Allegato 1 – Domanda di partecipazione;

- 2) Allegato 2 – Ulteriori dichiarazioni a corredo della documentazione di gara
- 3) Allegato 4 – Patto di integrità
- 4) DGUE;
- 5) eventuale procura;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al capitolo 14.4;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al capitolo 14.5;

Tutta la documentazione a corredo dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Per facilitare le operazioni di verifica della documentazione, si chiede ai concorrenti che i documenti caricati nei singoli campi predisposti sulla Piattaforma dalla Stazione Appaltante siano nominati utilizzando la descrizione dei medesimi prevista nel presente articolo.

### 13.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione - per la quale, si precisa, è previsto l'apposito modello (**Allegato 1**), in conformità al modello-tipo predisposto dall'ANAC - deve essere predisposta dai concorrenti e dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dichiara, altresì, utilizzando il Modello **Allegato 2** - Ulteriori dichiarazioni a corredo della documentazione di gara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di aderire alla selezione in oggetto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi il Bando di gara, il presente Disciplinare e lo Schema di contratto;
- il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui al capitolo 6 del Disciplinare di gara;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di essere disponibile a dare inizio al servizio su richiesta di CSEA, dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione, anche prima della stipula del contratto;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della CSEA, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01 (MOG) nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e dal Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto applicabili e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, le suddette disposizioni, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- che tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dei contratti pubblici nonché eventuali referenti individuati in relazione alla partecipazione alla presente procedura hanno preso visione dell'Informativa Privacy consultabile al seguente link <https://www.csea.it/privacy-policy/>.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

### 13.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### 13.3 Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente dovrà compilare il DGUE – Documento di gara unico europeo – attraverso la Piattaforma.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente capitolo 12 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

#### **Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico.**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all’avalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Il concorrente allega, inoltre, l’ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.

### **13.4. Documentazione in caso di avalimento**

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

**Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avalimento è presentato nell’offerta tecnica.**

### **13.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

### 13.6 Documentazione a corredo

Il concorrente allega, altresì, nella busta Documentazione Amministrativa:

- documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al precedente capitolo 9.

## 14. Offerta tecnica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma un'Offerta Tecnica costituita da:

- a) una relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri, gli elementi oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo capitolo 16.1 (Criteri di valutazione dell'offerta tecnica).

La predetta relazione dovrà tassativamente essere contenuta in un massimo di 20 fogli fronte/retro (copertine escluse), **ovvero 40 pagine/facciate**, formato A4, carattere Calibri 12, in lingua italiana, **inclusi i curricula vitae allegati** (le ulteriori pagine NON verranno valutate).

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al capitolo 13(Domanda di partecipazione).

**L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

## 15. Offerta economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma in un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà: i) predisporre e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla CSEA. Si precisa, al riguardo, che **non è previsto** un apposito modello per l'offerta economica.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente capitolo 13, deve indicare, a pena di esclusione, l'offerta di prezzo unitario rispetto al valore individuati quale base di gara, pari ad €600.000,00 oltre IVA. Tutte le funzionalità e servizi descritti nel Capitolato dovranno essere forniti in modalità "a corpo" intendendo quindi una completa erogazione senza costi aggiuntivi per la CSEA.

Verranno prese in considerazione offerte economiche fino a 2 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Si precisa, che rimane facoltà della CSEA di utilizzare il ribasso rispetto alla base d'asta in giornate aggiuntive, da conteggiare in unità o frazioni con una tariffa di:

- 400€/gg per sviluppi informatici, escluse le configurazioni;
- 200€/gg per ulteriori attività, configurazioni incluse.

Le giornate aggiuntive potranno essere utilizzate da parte della CSEA per l'erogazione di ulteriori attività o servizi non già descritti nel Capitolato.

Le attività saranno riconosciute secondo gli stati di avanzamento periodici trimestrali. La richiesta ed il riscontro delle giornate uomo per ogni tipo di attività dovranno avvenire esclusivamente tramite la piattaforma di ticketing della CSEA ("Gestione Progetti"). Non saranno riconosciute attività che non saranno approvate nella stima e successivamente imputate a consuntivo sulla suddetta piattaforma.

## 16. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## 16.1 Svolgimento della procedura e modalità di valutazione delle offerte

La valutazione delle offerte sarà demandata ad un'apposita Commissione giudicatrice, nominata alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

La procedura si svolgerà mediante la piattaforma telematica per gli acquisti di CSEA, tramite sedute telematiche.

### Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Criterio	Sub-Criterio	Punteggio Totale	
		Massimo	Massimo
<b>1. Organizzazione e supporto previsti per l'erogazione dei servizi</b>	1a. Valutazione del modello organizzativo proposto	5	15
	1.b – Modalità previste per l'erogazione del supporto	10	
<b>2. Qualità delle soluzioni tecniche proposte</b>	2.a - Modalità di pianificazione, avvio e realizzazione delle attività.	5	45
	2.b - Qualità delle specifiche soluzioni tecniche proposte per le c.d. "funzionalità ordinarie"	15	
	2.c - Qualità delle specifiche soluzioni tecniche proposte per le c.d. "funzioni peculiari" e di importazione dai sistemi di protocollo esistenti	15	
	2.d. Qualità della proposta in relazione al supporto nella gestione dello strumento archivistico e di conservazione documentale a norma.	10	
<b>3. Formazione</b>	Nessun sub criterio	5	
<b>4. Referenze ed accreditamenti</b>	Nessun sub criterio	15	
<b>Totale</b>		<b>80</b>	<b>80</b>

L'offerta tecnica dovrà descrivere in maniera chiara e completa, in separate sezioni, gli argomenti di seguito elencati e come sopra riportati, seguendo il medesimo ordine.

## **1. Organizzazione e supporto previsti per l'erogazione dei servizi**

### **1.a Valutazione del modello organizzativo proposto**

Il modello organizzativo proposto dal Fornitore sarà valutato sulla base dell'adeguatezza delle risorse professionali dedicate, sia in termini di numero che di esperienza pregressa maturata nell'ambito di servizi analoghi. Saranno oggetto di valutazione i *curricula vitae* delle risorse professionali indicate, con particolare attenzione alle competenze tecniche, ai ruoli ricoperti in precedenti progetti e alla loro capacità di rispondere alle esigenze specifiche del presente Capitolato, tra cui l'attività formativa.

Il modello organizzativo dovrà essere strutturato in maniera chiara ed efficace, prevedendo almeno:

- Un Single Point of Contact (SPOC), responsabile della comunicazione e del coordinamento complessivo delle attività con l'Amministrazione;
- Un referente informatico;
- Un referente per la gestione documentale.

L'organizzazione proposta dovrà garantire efficienza operativa, chiarezza nei ruoli e nelle responsabilità e la capacità di assicurare il rispetto dei tempi e degli obiettivi definiti nel Capitolato.

### **1.b. Modalità previste per l'erogazione del supporto**

Le modalità di erogazione del supporto dovranno basarsi su un'organizzazione efficiente e strutturata, con l'utilizzo obbligatorio del sistema di ticketing "Gestione Progetti" (basato su Redmine) per l'emissione, la tracciatura e la gestione delle richieste. Sarà preferita un'organizzazione che dimostri un approccio strutturato alla gestione dei ticket che verranno sottomessi, nonché uno specifico *know-how* delle tematiche del Capitolato, garantendo competenza nelle attività di supporto informatico, documentale e gestionale. Particolare attenzione sarà rivolta alla coerenza dell'organizzazione proposta con i requisiti del Capitolato, per assicurare un supporto pienamente rispondente alle esigenze operative e progettuali dell'Amministrazione.

## **2. Qualità delle soluzioni tecniche proposte**

### **2.a – Modalità di pianificazione, avvio e realizzazione delle attività**

Il Fornitore, nella seguente sezione, dovrà predisporre un cronoprogramma di dettaglio che illustri, per ciascuna delle voci previste nel Capitolato, la pianificazione delle attività necessarie alla realizzazione delle soluzioni software. Tale pianificazione dovrà indicare con chiarezza se le singole attività riguardano configurazioni o realizzazioni software e dovrà essere presentata sotto forma di diagramma di Gantt.

Le attività pianificate dovranno essere concluse:

- Entro due mesi dall'avvio dell'esecuzione:
  - le attività che garantiscano la continuità operativa delle modalità già in essere;
  - l'avvio delle importazioni dai sistemi Piuma e Documatic;
- Entro quattro mesi dall'avvio dell'esecuzione:
  - Conclusione delle importazioni dai sistemi Piuma e Documatic;

- Successiva implementazione degli ulteriori sviluppi software previsti dal Capitolato.

Il cronoprogramma dovrà essere coerente con le specifiche richieste nel Capitolato rispecchiando l'organizzazione che il fornitore vorrà adottare per la miglior riuscita del progetto.

### **2.b – Qualità delle specifiche soluzioni tecniche proposte per le c.d. "funzionalità ordinarie"**

Saranno preferite soluzioni che rispondano in maniera puntuale alle esigenze esposte nel Capitolato attraverso soluzioni native del software, ovvero mediante semplici attività di configurazione, limitando, ove possibile, lo sviluppo di codice personalizzato. A tal proposito, è richiesto che il Fornitore fornisca una risposta dettagliata per ciascuna voce del Capitolato, **con riferimento alle cosiddette "funzionalità ordinarie"**, specificando con chiarezza se tali esigenze possano essere soddisfatte tramite configurazioni native del sistema o se, al contrario, richiedono personalizzazioni realizzabili esclusivamente mediante sviluppo di codice informatico dedicato, stimandone, in caso, *l'effort* e *l'elapsed* realizzativo, in coerenza con quanto riportato nel paragrafo relativo al cronoprogramma.

In aggiunta alla trattazione puntuale delle funzionalità elencate nel Capitolato, il Fornitore è invitato a fornire una panoramica completa delle ulteriori funzionalità native offerte dalla soluzione proposta, al fine di evidenziare eventuali caratteristiche aggiuntive che possano contribuire a migliorare l'efficienza operativa e rispondere a potenziali esigenze non esplicitamente menzionate. Tale esposizione dovrà essere chiara e documentata, dimostrando come le capacità intrinseche del software possano favorire l'ottimizzazione delle eventuali ulteriori attività non già rappresentate nel Capitolato.

### **2.c – Qualità delle specifiche soluzioni tecniche proposte per le c.d. "funzioni peculiari" e di importazione dai sistemi di protocollo esistenti**

Analogamente a quanto indicato per le "funzionalità ordinarie" anche per le "funzioni peculiari" saranno preferite soluzioni che rispondano in maniera puntuale alle esigenze esposte nel Capitolato attraverso soluzioni native del software, ovvero mediante semplici attività di configurazione, limitando, ove possibile, lo sviluppo di codice personalizzato.

A tal proposito, è richiesto che il Fornitore fornisca una risposta dettagliata per ciascuna voce del Capitolato, con riferimento alle cosiddette "funzioni peculiari", specificando con chiarezza se tali esigenze possano essere soddisfatte tramite configurazioni native del sistema o se, al contrario, richiedono personalizzazioni realizzabili esclusivamente mediante sviluppo di codice informatico dedicato stimandone, in caso, *l'effort* e *l'elapsed* realizzativo, in coerenza con quanto riportato nel paragrafo relativo al cronoprogramma.

Con riferimento agli sviluppi software è necessario che il fornitore evidenzi l'architettura complessiva del proprio sistema e come intende integrare su questa le funzionalità richieste dalla CSEA, nonché esponga come il proprio sistema gestirà i volumi attesi.

Con riferimento all'importazione dei dati dai sistemi Piuma e Documatic il fornitore dovrà descrivere, nella presente sezione, le modalità di gestione delle code, retry, gestione degli errori e transnazionalità delle operazioni.

Con riferimento alla modalità di erogazione del servizio (SaaS vs on premise) e dei relativi costi di licenza, il fornitore è tenuto a specificare in modo dettagliato le modalità di acquisizione e rinnovo della licenza di utilizzo, sia per la versione Software as a Service (SaaS), sia per la versione on-premise. È fondamentale che vengano forniti chiarimenti riguardo alle voci di costo, alle condizioni di rinnovo, nonché alle eventuali variazioni di prezzo che potrebbero occorrere al momento della conclusione del contratto, della migrazione on-premise o in qualunque altro momento saliente per la gestione economica afferente alle licenze. Per quanto concerne l'installazione on-premise, si richiede, altresì, di specificare le requisiti tecnici, i tempi previsti per l'implementazione, e qualsiasi altra informazione rilevante al riguardo.

Il sistema potrà prevedere l'integrazione di funzionalità basate su tecnologie di Intelligenza Artificiale, finalizzate all'ottimizzazione e all'automazione dei processi operativi, con particolare attenzione al supporto nella gestione dello strumento archivistico. L'implementazione di tali tecnologie potrà garantire un apporto significativo nelle attività di protocollazione e archiviazione documentale attraverso procedure automatizzate, nonché nella definizione e gestione del piano di classificazione e del piano di fascicolazione documentale. L'Intelligenza Artificiale potrà inoltre essere impiegata per la classificazione automatica dei documenti secondo categorie predefinite, ottimizzando così i processi di ricerca e recupero delle informazioni. Il fornitore esponga eventuali funzionalità al riguardo, benefici attesi nonché indicazioni su eventuali costi operativi derivanti (es. inclusione o esclusione nell'offerta dell'acquisto di token).

Si richiede, altresì, al Fornitore di fornire una descrizione dettagliata della eventuale integrazione con il servizio SEND di PagoPA e con ulteriori soluzioni proposte da PagoPA. La presentazione dovrà chiarire in modo completo e puntuale le caratteristiche del software, specificando le funzionalità native già disponibili.

#### **2.d. – Qualità della proposta in relazione al supporto nella gestione dello strumento archivistico e di conservazione documentale a norma**

La sezione dovrà descrivere in maniera dettagliata e completa le modalità e le tempistiche di migrazione della struttura dell'attuale Piano di Classificazione e Fascicolazione nel nuovo sistema di Protocollo e gestione documentale.

Inoltre, si richiede di descrivere le modalità di supporto nella gestione dello strumento archivistico, a fronte di eventuali modifiche alla struttura organizzativa della CSEA, nonché di eventuali modifiche normative.

Infine, dovranno essere dettagliate le modalità e le tempistiche di migrazione dei documenti dagli attuali software di conservazione al nuovo, indicando le modalità di gestione dell'attività di conservazione anche con riferimento all'accessibilità dei documenti conservati da parte della CSEA.

#### 4. Formazione

Si richiede al Fornitore di fornire una proposta dettagliata riguardo all'organizzazione della formazione per l'utilizzo del software, comprensiva dell'articolazione degli argomenti da trattare, nonché delle classi da attivare e la modalità di erogazione; si richiede, altresì, la necessità di indicare il cronoprogramma delle iniziative formative, con riferimento ad un'attività generale di formazione rivolta a tutti gli uffici e un'attività specifica per l'Ufficio Protocollo e gli amministratori di sistema.

La proposta dovrà necessariamente includere una descrizione chiara e completa:

- dei contenuti formativi;
- della struttura complessiva del corso;
- degli obiettivi da perseguire con riferimento ad ogni intervento formativo;

del materiale formativo a supporto;

- delle tempistiche di sviluppo del Piano formativo, al fine di assicurare che ogni fase del progetto sia supportata da un intervento formativo adeguato e personalizzato in base alle esigenze specifiche degli utenti finali.

Inoltre, è necessario che il Fornitore preveda una formazione continua (*formazione on the job*) durante il periodo di vigenza del contratto, prevedendo, a tal fine, una periodicità di erogazione degli aggiornamenti formativi (successivi alla formazione iniziale), al fine di garantire lo sfruttamento costante delle funzionalità del sistema.

Si richiede, altresì, che nell'ambito dell'offerta tecnica vengano identificate le figure professionali che si occuperanno dell'erogazione della formazione, specificando le loro competenze ed esperienze nel settore.

#### 5. Riferenze ed Accreditementi

Saranno preferite e valutate positivamente le soluzioni software che abbiano ottenuto gli opportuni accreditamenti presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Il fornitore potrà illustrare nella propria offerta tecnica eventuali certificazioni, qualificazioni o accreditamenti ottenuti presso i suddetti enti, specificandone la tipologia e il periodo di validità.

Il fornitore dovrà specificare i servizi analoghi svolti presso enti pubblici e privati, ulteriori rispetto a quelli già indicati come criterio di capacità tecnica professionale, di cui al paragrafo 6.3 del Disciplinare.

Per tutti i servizi analoghi indicati, saranno valutati i volumi gestiti nei diversi ambiti (es. Invio di PEC, protocollazioni automatizzate tramite API, protocollazioni automatiche delle PEC in ingresso, etc.).

#### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Per i criteri relativi ad **elementi qualitativi** di valutazione dell'offerta, la Commissione di gara sulla base del metodo discrezionale attribuirà ciascuna offerta un coefficiente compreso tra 0 e 1, in ragione del giudizio assegnato dagli stessi alle caratteristiche qualitative tra quelli di seguito riportati:

- Completamente inadeguato o assente: 0;
- Gravemente insufficiente: 0,2;
- Insufficiente: 0,4;
- Sufficiente: 0,6;
- Buono: 0,8;
- Eccellente: 1.

Per l'offerta *i*-esima il coefficiente attribuito al *j*-esimo sub-criterio tecnico ( $VT_{i,j}$ ) viene calcolato come media aritmetica dei coefficienti assegnati da ciascun commissario. La Commissione calcolerà il punteggio tecnico ( $PT_i$ ) di ciascuna offerta *i*-esima come somma dei punteggi tecnici afferenti ai singoli sub-criteri di valutazione relativi ad elementi qualitativi, secondo il metodo aggregativo compensatore, con la formulazione di seguito riportata:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n VT_{ij} * C_j$$

Con  $VT_{ij}$  = Coefficiente attribuito all'offerta del concorrente *i*-esimo per l'elemento di valutazione *j*-esimo;

$C_j$  = Punteggio massimo attribuito al *j*-esimo sub-criterio tecnico;

$j = \{1, \dots, n\}$  indice del sub-criterio tecnico.

Il punteggio tecnico del concorrente *i*-esimo,  $PT_i$ , non sarà oggetto di riparametrazione e sarà calcolato con il metodo del troncamento fino alla seconda cifra decimale (es.: 65,34661 diventa 65,34).

### **Criteri di valutazione dell'offerta economica**

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del ribasso percentuale offerto dal concorrente rispetto alla base d'asta:

<b>CRITERIO</b> (Quantitativo)	<b>PUNTEGGIO</b> <b>MASSIMO</b>
<b>Ribasso della base d'asta</b>	20

### **Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'Offerta Economica**

All'offerta economica verrà assegnato il relativo punteggio economico  $PE_i$  che è rappresentato dal prodotto tra il coefficiente  $V_i$  e il punteggio relativo al prezzo ( $PE_i = V_i * 20$ ).

Ai fini della determinazione del coefficiente  $V_i$  si utilizzerà la seguente formula "quadratica":

$$V_i = \left( \frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

Dove:

$V_i$  = coefficiente del concorrente  $i$ -esimo compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato al punteggio massimo pari a 20

$R_i$  = ribasso percentuale offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{\max}$  = ribasso percentuale dell'offerta  $i$ -esima più conveniente

$\alpha$  = valore esponente applicato, discrezionalmente individuato dalla Stazione appaltante, pari a 0,5

Il punteggio economico del concorrente  $i$ -esimo,  $PE_i$ , non sarà oggetto di riparametrazione e sarà calcolato con il metodo del troncamento alla seconda cifra decimale (es.: 17,34661 diventa 17,34).

### **Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi**

Il punteggio complessivo di ogni singola Offerta  $i$ -esima presentata sarà dato dalla somma dei punteggi complessivi ottenuti e inseriti sulla Piattaforma per l'offerta tecnica e per l'offerta economica di cui ai precedenti paragrafi:

$$PC_i = PT_i + PE_i$$

e sarà espresso alla seconda cifra decimale come previsto dalla Piattaforma.

## **17. Commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della CSEA nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **18. Svolgimento delle operazioni di gara**

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.

La prima sessione in modalità telematica avrà luogo il giorno **10/02/2025, alle ore 11:00**.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul sito <https://appalti.csea.it/PortaleAppalti/>.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 19. Verifica documentazione amministrativa

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente capitolo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro **5 (cinque)** giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La CSEA, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, mantiene cifrati i plichi telematici fino all'apertura degli stessi mediante apposita password.

## 20. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle **offerte tecniche** sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al capitolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle **offerte economiche**.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al capitolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio per individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste dal capitolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al capitolo 19, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. c) ed f), in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## 21. Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente capitolo 16.1.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **15 (quindici giorni)** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di **35 (trentacinque) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 (sessanta) giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 comma 6 e art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la CSEA si riserva, per motivate ragioni, di procedere alla esecuzione anticipata del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 23. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 24. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento della CSEA.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (MOG), del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) nonché del Regolamento per l'utilizzo di dotazioni e strumenti informatici adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito [www.csea.it](http://www.csea.it), nella sezione "Amministrazione trasparente".

Uguale obbligo sussiste per l'osservanza del Patto di Integrità di cui all'Allegato 4 della documentazione di gara.

## 25. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## 26. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

## 27. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") nonché del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ("Codice Privacy"), esclusivamente nell'ambito della

procedura regolata dal presente disciplinare di gara, come da informativa consultabile al seguente link <https://www.csea.it/privacy-policy/>.

**Il Responsabile Unico del Progetto**

Avv. Alessandra Le Pera

*(Firmato digitalmente)*